



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2575/2026

Oggetto: CARROZZERIA TUGNIN S.R.L.S., VIALE ALLA PINETA 47R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 31/08/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana 11 del 5 febbraio 2026 con il quale sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R. 59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

CARROZZERIA TUGNIN S.R.L.S. svolge attività di carrozzeria presso l’insediamento sito a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Genova in Viale alla Pineta 47R, autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con atto del Comune di Genova (in allora autorità competente) n. 422/AT del 16.08.2011, successivamente volturato con atto n. PAIE/2015/245 del 19.03.2015;

ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 19041 del 30.03.2026, l'Azienda ha inoltrato, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 20620 del 03.04.2026 Città Metropolitana di Genova ha avviato il procedimento per il rilascio dell'A.U.A. ed ha convocato la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e ATS Liguria (ex ASL 3);

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni, che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 21525 del 09.04.2026, ATS Liguria (ex ASL3), tramite S.U.A.P., ha chiesto integrazioni e l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013, ai fini dell'espressione del parere igienico-sanitario;

con nota assunta al protocollo con n. 23440 del 17.04.2026, pervenuta tramite S.U.A.P., il Comune di Genova ha chiesto integrazioni relativamente al comparto acustica;

con nota prot. n. 23860 del 20.04.2026 Città Metropolitana di Genova ha provveduto a trasmettere all'Azienda le richieste di integrazioni pervenute da ATS Liguria e dal Comune di Genova, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

con nota prot. n. 32476 del 27.05.2026 Città Metropolitana di Genova ha comunicato all'Azienda il preavviso di adozione di provvedimento negativo, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., poiché non risultavano pervenute le integrazioni richieste entro il termine indicato nella soprarichiamata nota del 20.04.2026, dando atto della continuazione della sospensione dei termini;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 35010 del 08.06.2026 l'Azienda ha dichiarato di aver già ottemperato alla richiesta di integrazioni in data 17.04.2026, allegando la relativa ricevuta del S.U.A.P.;

con nota prot. n. 35809 del 10.06.2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto l'inoltro della documentazione di cui sopra, in quanto non allegata alla comunicazione sopra citata;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 35890 del 11.06.2026 l'Azienda ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comune di Genova relativamente al comparto acustica;

con nota prot. n. 36294 del 12.06.2026 Città Metropolitana di Genova ha comunicato all'Azienda



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

l'incompletezza delle integrazioni fornite concedendo ulteriori 10 giorni per fornire le integrazioni richieste da ATS Liguria;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 37614 del 18.06.2026 l'Azienda ha trasmesso, tramite S.U.A.P., le integrazioni mancanti, regolarizzando pertanto la situazione che aveva determinato l'attivazione della procedura di cui all'art.10 bis;

con nota assunta al protocollo con n. 42036 del 08.07.2026 il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico, specificando che *"...dall'analisi della cartografia dell'assetto urbanistico del vigente PUC emerge che l'attività insiste su un'area che ricade in ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR), dove l'insediamento della funzione "industria e artigianato", a cui è riconducibile quella oggetto dell'istanza, non è ammesso"* e che tuttavia trattandosi di rinnovo relativo ad attività già insediata alla data di adozione del PUC 2015 e non cessata, sulla base di quanto definito dall'art. 12 comma 11 delle Norme Generali del PUC *"...le funzioni non ammesse già insediate alla data di adozione del PUC possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nelle norme di conformità, trattandosi di attività esistente mai cessata"*;

con la medesima nota il Comune di Genova ha chiesto all'Azienda di produrre una dichiarazione riguardante eventuali interventi edilizi svolti o la loro assenza;

con nota prot. n. 42312 del 09.07.2026 la suddetta richiesta è stata trasmessa all'Azienda;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 42529 del 10.07.2026 l'Azienda ha trasmesso, tramite S.U.A.P., la dichiarazione di cui sopra;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 47501 del 31.07.2026 il Comune di Genova ha confermato che l'Azienda ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (pratica n. 124514 e 02296350990-26032026-1855) rilasciando il relativo parere di competenza, contenente prescrizioni;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 48204 del 04.08.2026 ATS Liguria (ex ASL3) ha trasmesso parere igienico-sanitario favorevole;

Rilevato che relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha fatto riferimento alla Tabella 2 del Punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

Ritenuto

di non accordare la nuova frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda, più permissiva della precedente, e, in via cautelativa, visto il contesto urbanistico in cui l'attività è insediata, di mantenere la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 del Punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020;

che per la stessa emissione E1, originata dall'attività di verniciatura, debbano essere confermati i valori limite vigenti, già conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.";

che l'Azienda debba effettuare un controllo analitico dell'emissione E1 per verificare l'efficienza



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che l'aggiornamento dei quantitativi di materie prime utilizzate sia da considerare una modifica non sostanziale in quanto non comporta una modifica delle caratteristiche dell'emissione E1;

che le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, e la pulizia delle attrezzature di verniciatura con solventi debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata o debbano essere eseguite utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, con aspirazione, in tutti i casi, attiva e collegata ad impianto di abbattimento a carboni attivi o al sistema di aspirazione ed abbattimento della cabina di verniciatura;

di considerare trascurabili, in congruenza a quanto previsto al punto 2 a) del Punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, le emissioni derivanti dal tintometro e che pertanto l'impianto di aspirazione della relativa cabina sia da considerarsi un ricambio d'aria;

che le attività di saldatura siano scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto tali attività rientrano tra quelle riportate all'allegato 5.2 alla D.G.R. 808/2020 e sono eseguite con un utilizzo di materiali per saldatura che rispettano la seguente condizione: $Q1/10000 + Q2/1000 + Q3/500 < 1$ (dove: Q1 è il numero di elettrodi per anno, Q2 è il filo continuo per anno espresso in Kg e Q3 è il materiale d'apporto per brasatura per anno espresso in Kg);

che sia comunque opportuno che le attività di saldatura siano eseguite in presenza di idonei ricambi d'aria o con l'utilizzo del sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

che l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. 943 del 07/05/2018 di Città Metropolitana di Genova o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contatore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

che l'impianto termico produttivo, sotto la soglia dimensionale riportata alla lettera bb), punto 1, Parte I, dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, determini emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

che non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Preso atto che in data 14.04.2026 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto alla Prefettura di Genova, tramite BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e che la stessa è stata rilasciata in data 16.04.2026;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 27.03.2026, a favore di Città Metropolitana di Genova, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera, pari a € 400,00;

Dato atto che è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

fascicolo informatico con protocollo n. 52362 del 27.08.2026, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio alla CARROZZERIA TUGNIN S.R.L.S. dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Viale alla Pineta 47R, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare alla CARROZZERIA TUGNIN S.R.L.S. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Viale alla Pineta 47R, in sostituzione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con atto del Comune di Genova (in allora autorità competente) n. 422/AT del 16.08.2011, successivamente volturato con atto n. PAIE/2015/245 del 19.03.2015;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- B) autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il suddetto insediamento, rappresentato nella planimetria in Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, contenente prescrizioni, in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) prendere atto del parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico-edilizio del Comune di Genova, in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- F) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- CARROZZERIA TUGNIN S.R.L.S.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex Asl 3);
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio online per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 96 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 30.03.2026, tenuto conto di 59 giorni di sospensione del procedimento (dal 20.04.2026 al 18.06.2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**